



PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO PER LA TUTELA, L'ACCESSO E LA FRUIZIONE DEL “PARCO DELLA STORGA”

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20/81569 del 29 luglio 2009; in vigore dal 26 agosto 2009

INDICE

Premessa	pag.	1
----------------	------	---

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto	pag.	1
Art. 2 - Campo di applicazione	"	1

TITOLO II ZONIZZAZIONE DEL PARCO

Art. 3 - Zonizzazione	pag.	2
-----------------------------	------	---

TITOLO III FRUIBILITA'

Art. 4 - Utilizzazione del verde	pag.	3
Art. 5 - Criteri di comportamento	"	3
Art. 6 - Responsabilità	"	3
Art. 7 - Limitazioni alla fruibilità	"	3

TITOLO IV NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI

Art. 8 - La quiete del parco	pag.	4
Art. 9 - Ambulanti	"	4
Art. 10 - Pubblicità	"	4
Art. 11 - Segnaletica	"	5
Art. 12 - Costume	"	5
Art. 13 - Danneggiamenti	"	5
Art. 14 - Giochi pericolosi e molesti	"	5

TITOLO V CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Art. 15 - Transito di veicoli a motore	pag.	6
Art. 16 - Sosta e parcheggio	"	6
Art. 17 - Parcheggi attrezzati	"	6
Art. 18 - Cautele nella conduzione dei veicoli	"	7
Art. 19 - Biciclette e veicoli non motorizzati	"	7

TITOLO VI
NORME PER I CANI

Art. 20 - Conduzione dei cani	pag.	8
Art. 21 - Addestramento cinofilo	"	8
Art. 22 - Abbandono di animali	"	8

TITOLO VII
NORME PER L'EQUITAZIONE

Art. 23 - Equitazione	pag.	8
-----------------------------	------	---

TITOLO VIII
TUTELA DEL TERRITORIO

Art. 24 - Occupazione di suolo pubblico	pag.	9
Art. 25 - Manifestazioni	"	9
Art. 26 - Campeggio	"	9
Art. 27 - Riprese foto-cinematografiche professionali	"	9
Art. 28 - Orti e baracche	"	9
Art. 29 - Abbandono dei rifiuti	"	10

TITOLO IX
TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE

Art. 30 - Danni alla vegetazione	pag.	10
Art. 31 - Funghi	"	10
Art. 32 - Salvaguardia degli alberi	"	10
Art. 33 - Fuochi all'aperto	"	10
Art. 34 - Tutela antincendio	"	11
Art. 35 - Corsi d'acqua	"	11
Art. 36 - Attività venatoria	"	11
Art. 37 - Tutela della fauna	"	11
Art. 38 - Lancio di animali	"	12
Art. 39 - Pascolo e transito di ovini	"	12

TITOLO X
NORME FINALI

Art. 40 - Sistema sanzionatorio	pag.	12
Art. 41 - Vigilanza	"	12
Art. 42 - Modifiche, aggiornamenti e integrazioni al Regolamento	"	13
Art. 43 - Entrata in vigore	"	13

PREMESSA

Il presente Regolamento ha lo scopo di tutelare la qualità ambientale, ecologica, estetica, florofaunistica e biologica delle aree del “Parco della Storga” in rapporto all'uso sociale, ricreativo ed educativo proprio di ciascuna di esse, in modo che la loro fruizione sia estesa alla totalità dei cittadini, i quali possono attivamente concorrere alla protezione e alla valorizzazione del Parco.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il Regolamento disciplina, in conformità alle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del vigente PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale, n. 25/66401/2008 del 30.6.2008 e dei vigenti PPRRG dei Comuni di Treviso e di Carbonera, l'accesso, la fruizione e la tutela del territorio del “Parco della Storga” (di seguito indicato per brevità “Parco”) di proprietà della Provincia di Treviso (di seguito indicata per brevità “Provincia”).
2. Il Regolamento integra - per quanto applicabili - le norme contenute nella legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di protezione della natura.
3. Il Regolamento, limitatamente alle aree del Parco disciplinate, prevale su eventuali contrastanti norme dei regolamenti comunali, anche per la parte relativa alla misura delle sanzioni.

Art. 2 Campo di applicazione

1. Le norme del Regolamento si applicano a tutto il territorio del Parco, che comprende:
 - a) il compendio immobiliare - terreni e fabbricati per una superficie complessiva di circa 67 ha - ricadente nei Comuni Censuari di Treviso e di Carbonera (TV), di proprietà esclusiva dell'Amministrazione Provinciale di Treviso e in gestione diretta da parte del medesimo Ente e compresi all'interno della linea perimetrale di colore rosso indicata nella cartografia allegata (sub “A”) al presente Regolamento;
 - b) inoltre, le aree prospicienti e contermini al Museo Etnografico Provinciale presso le Case Piavone, al Centro Aziendale dell'ex Azienda Agricola Provinciale Sant'Artemio, al Centro Provinciale per il Recupero della Fauna Selvatica, alle strutture dell'EcoParco, nonché ai fabbricati denominati Case Stefani.
2. Il Regolamento non si applica all'interno degli edifici.

TITOLO II ZONIZZAZIONE DEL PARCO

Art. 3 Zonizzazione

1. Al fine di garantire un livello di tutela adeguato alle componenti ambientali ed ecologiche presenti all'interno del Parco, viene istituito un sistema di zonizzazione per aree omogenee, come di seguito indicato e come individuato con specifica campitura nella cartografia allegata (sub "A") al presente Regolamento:
 - **zona omogenea A1** - "elevato pregio naturalistico": si tratta di aree caratterizzate dalle massime esigenze in termini di tutela e in cui la fruizione non è libera ma limitata - esclusivamente - a esigenze di studio, ricerca, censimenti e analisi da parte della Provincia o di soggetti formalmente autorizzati, per periodi limitati e determinati, dalla Provincia;
 - **zona omogenea A2** - "pregio naturalistico": si tratta di aree caratterizzate da significative esigenze in termini di tutela; l'accesso e la fruizione sono limitate esclusivamente ai sentieri; alcune porzioni dei percorsi possono essere preclusi alla fruizione con bicicletta e/o a gruppi superiori a 10 persone non accompagnati;
 - **zona omogenea B1** - "rimboschimento e riqualificazione ambientale": si tratta di aree oggetto di rimboschimento e caratterizzate da elevati livelli di tutela delle valenze e delle risorse ambientali; l'accesso e la fruizione al di fuori dei sentieri e dei percorsi è vietata; è altresì vietata la fruizione con bicicletta;
 - **zona omogenea B2** - "praterie stabili": si tratta di aree a prato stabile caratterizzate da elevata valenza ambientale, preservate allo scopo di tutelare le esigenze riproduttive di alcune specie di interesse faunistico; l'accesso e la fruizione al di fuori dei sentieri e dei percorsi è vietata; alcune porzioni dei percorsi possono essere preclusi alla fruizione con bicicletta e/o a gruppi superiori a 10 persone non accompagnati; allo scopo di tutelare le esigenze riproduttive di alcune specie di interesse faunistico, la Provincia può disporre divieti di accesso e di fruizione per periodi determinati, limitati a porzioni ben definite dell'area individuate da apposita segnaletica a carattere temporaneo;
 - **zona omogenea C** - "attività ricreative e servizi": comprende le aree destinate al "Progetto Orti Urbani Provincia di Treviso" (gestite sulla base di apposito Regolamento) e quelle di pertinenza del Centro Aziendale dell'ex Azienda Agricola Provinciale Sant'Artemio, del Centro di Recupero Fauna Selvatica della Provincia di Treviso e dell'area (c.d. "arena") utilizzata per la liberazione di rapaci e altri volatili dimessi dal predetto Centro nonché delle aree prospicienti il parcheggio e il Museo Etnografico Provinciale presso Case Piavone; per questa zona omogenea non sussistono vincoli e/o prescrizioni particolari, fatte salve eventuali limitazioni di carattere puntuale e temporaneo legate a eventi e iniziative che coinvolgono il Parco.
2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, la individuazione delle zone omogenee di cui al punto precedente ha validità per 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dell'entrata in vigore del presente Regolamento; eventuali modifiche della perimetrazione delle zone omogenee e/o delle norme e prescrizioni applicabili per ciascuna di esse rimane subordinata a specifica proposta, entro 6 (sei) mesi dal predetto termine, del competente Assessore, sentita la competente Commissione Consiliare.

3. Per quanto riguarda la zona omogenea corrispondente al SIC - IT3240031 e sino all'adozione dello specifico Piano di Gestione redatto ai sensi della DGR n. 4241 del 30.12.2008 e s.m.i., trovano applicazione le norme e i vincoli di cui alle zone omogenee A2 e B2. A seguito dell'adozione del predetto Piano di Gestione, la Provincia procede, entro i successivi 6 (sei) mesi all'adeguamento del presente Regolamento.

TITOLO III FRUIBILITA'

Art. 4 Utilizzazione del verde

1. Il verde, i percorsi e le attrezzature pubbliche del Parco sono da tutti fruibili in permanenza, per il tempo libero e lo svolgimento di attività fisico-motorie e sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura.

Art. 5 Criteri di comportamento

1. Tutti sono tenuti a rispettare le formazioni boschive e arbustive, le radure e le aree verdi e i manufatti su di esse insistenti.
2. Tutti sono, inoltre, tenuti a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano arrecare disturbo al normale uso del verde.

Art. 6 Responsabilità

1. Ognuno è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente, da minori o da inabili a lui affidati e da animali o cose di cui abbia la custodia.

Art. 7 Limitazioni alla fruibilità

1. La Provincia di Treviso può disporre la chiusura temporanea di determinate aree per la manutenzione e la realizzazione di interventi di gestione e cure colturali o per motivi di sicurezza. Può, inoltre, impedire o limitare l'accesso del pubblico in aree specifiche, indicate da appositi cartelli, per tutelare aspetti particolari della vegetazione o l'insediamento e la nidificazione della fauna.

2. Il verde pubblico gestito da Enti e Associazioni in regime di convenzione con la Provincia di Treviso è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal Concessionario in ottemperanza a quanto previsto nella relativa Convenzione.

TITOLO IV NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI

Art. 8 **La quiete del parco**

1. Non sono consentite attività rumorose, che per la loro intensità o durata disturbino la quiete dei luoghi.
2. Sono vietati in particolare: gli schiamazzi, l'uso degli strumenti musicali e riproduttori amplificati, generatori di corrente non silenziati, ecc.
3. Radio, televisione e simili possono essere ascoltati in cuffia o a volume tale da non recare disturbo agli altri frequentatori.
4. Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate, con esclusione delle zone omogenee A1 e A2.

Art. 9 **Ambulanti**

1. E' vietato effettuare la vendita ambulante di qualsiasi prodotto, o la prestazione di servizi o l'esercizio di giochi o di altre attività economiche in forma ambulante.

Art. 10 **Pubblicità**

1. E' vietato apporre, anche temporaneamente, cartelli o manufatti pubblicitari di qualunque tipo e natura.
2. E' vietato apporre o distribuire manifestini, locandine, avvisi, dépliant o simili, senza l'autorizzazione della Provincia e al di fuori degli spazi a tal fine indicati nell'autorizzazione.

Art. 11
Segnaletica

1. E' vietato la posa - in forma stabile e/o temporanea - di ogni tipo di segnaletica, ad eccezione della segnaletica interna al Parco realizzata dalla Provincia, della segnaletica stradale e della segnaletica mobile per le manifestazioni autorizzate; quest'ultima deve essere rimossa a cura degli organizzatori.
2. E' vietato imbrattare con vernici o manifesti adesivi i manufatti e le attrezzature del Parco o appendere cartelli agli alberi.

Art. 12
Costume

1. I visitatori e gli utenti sono tenuti a mantenere comportamenti conformi all'ordine pubblico, alla pubblica decenza e al buon costume.
2. E' vietato esercitare il nudismo, o comunque circolare o stazionare nudi all'aperto, anche in luogo appartato.
3. E' vietato circolare e sostare in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope.

Art. 13
Danneggiamenti

1. Fatte salve le sanzioni penali, è fatto divieto a chiunque di deteriorare, manomettere, imbrattare, o cagionare danno alle strutture pubbliche, e in particolare agli arredi, alle attrezzature e ai manufatti del Parco.

Art. 14
Giochi pericolosi e molesti

1. Sono vietati tutti i giochi e le attività potenzialmente pericolose per i frequentatori in relazione alle specifiche funzioni dell'area e quelli che possano causare rischio per la pubblica incolumità o pericolo di danno e/o deterioramento delle strutture del Parco.
2. E' vietato il tiro con l'arco, la balestra, la fionda, il giavellotto, il boomerang e ogni altro mezzo di tiro pericoloso; è altresì vietato l'esercizio del modellismo a motore e il gioco del pallone in forma di squadre.
3. E' vietato portare entro il parco, lanciare, o depositare corpi incendiari o esplosivi o simili.
4. E' vietato il lancio dei sassi o di altri corpi potenzialmente contundenti.

TITOLO V CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Art. 15

Transito di veicoli a motore

1. E' vietato il transito e l'accesso di ogni mezzo motorizzato, compresi motocicli e ciclomotori anche se condotti a mano e con il motore spento.
2. Sono esclusi dal divieto:
 - a) i mezzi motorizzati della Provincia per lo svolgimento dei propri compiti d'istituto;
 - b) i mezzi motorizzati dei servizi di polizia, emergenza e antincendio;
 - c) i mezzi motorizzati permanentemente adibiti al trasporto di persone con difficoltà di deambulazione solo se munite dell'apposito distintivo rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza nonché di specifica autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Treviso;
 - d) i mezzi motorizzati specificatamente autorizzati dalla Provincia di Treviso e muniti dell'apposito distintivo.

Art. 16

Sosta e parcheggio

1. Su tutta l'area del Parco è vietata la sosta e il parcheggio.
2. E' vietato sostare dinanzi agli ingressi carrai del Parco, agli altri accessi veicolari, pedonali e ciclistici.
3. I motocicli e i ciclomotori devono utilizzare gli appositi parcheggi, le biciclette non devono sostare sulle piste ciclabili, sui percorsi pedonali, nelle aree di stazionamento pedonale e sulle passerelle. Sono esclusi dal divieto:
 - a) i mezzi motorizzati di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 14, nei tratti ove consentito dal Codice della Strada;
 - b) i mezzi motorizzati di cui alla lettera d) del precedente art. 14, limitatamente alle operazioni di carico e scarico connesse all'iniziativa oggetto di autorizzazione a carattere temporaneo.

Art. 17

Parcheggi attrezzati

1. I parcheggi gestiti dalla Provincia o da altri soggetti dalla stessa autorizzati sono aree di parco specificatamente destinate alla sosta temporanea dei mezzi motorizzati utilizzati dai visitatori del parco, collocati nell'ambito della zona omogenea C.
Essi sono così regolamentati:
 - a) i parcheggi sono aperti nelle ore diurne salvo occasioni particolari; gli orari di apertura sono esposti agli ingressi;
 - b) nei parcheggi una quota di posti auto è riservata ai portatori di handicap; a questi è fatto obbligo di apporre in modo visibile sulla vettura il prescritto distintivo;

c) nei parcheggi attrezzati è vietato:

- 1) transitare o sostare al di fuori degli orari di apertura;
- 2) l'accesso a furgoni adibiti a trasporto cose, autocaravan o roulotte, autocarri di qualsiasi portata, mezzi d'opera, ad eccezione di soggetti e mezzi specificatamente autorizzati dalla Provincia;
- 3) sostare al di fuori degli spazi consentiti;
- 4) lavare gli automezzi o eseguire operazioni di manutenzione, riparazione o simili;
- 5) trattenersi nell'automezzo in sosta;
- 6) montare tende, tavolini, barbecue, accendere fuochi, condurre cavalli, effettuare giochi.

Art. 18

Cautele nella conduzione dei veicoli

1. I mezzi motorizzati autorizzati a transitare nella viabilità interna del Parco devono di norma percorrere, con scrupoloso rispetto dell'ambiente e dei fruitori del Parco, esclusivamente le strade, le carrarecce o le piste, nell'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:
 - a) non deve essere superato il limite di velocità di 10 Km/h;
 - b) ai ciclisti e ai pedoni deve essere data la precedenza rispetto agli automezzi;
 - c) i mezzi diretti al centro aziendale dell'ex Azienda Agricola Provinciale Sant'Artemio, al Centro Provinciale di Recupero della Fauna Selvatica e alle strutture dell'EcoParco devono percorrere unicamente la strada interpodereale di accesso e non possono per alcun motivo uscire da essa o inoltrarsi nel Parco né sostare lungo il percorso;
 - d) chiunque, avendone titolo, acceda al Parco da uno degli accessi di servizio o chiusi da sbarra è tenuto a richiudere lo sbarramento;
 - e) è vietato duplicare o consegnare a terzi le chiavi degli sbarramenti degli accessi al Parco.

Art. 19

Biciclette e veicoli non motorizzati

1. Le biciclette devono di norma transitare sulle piste ciclabili, sui sentieri e sulle piste consolidate - limitatamente alle zone evidenziate da apposita segnaletica - con esclusione delle zone riservate ai pedoni, rispettando le norme generali della circolazione stradale; sui pendii e sulle scarpate è vietata la circolazione fuoripista.
2. I ciclisti devono procedere ad andatura moderata, lasciare la precedenza ai pedoni, regolare la velocità in modo da non superare i 15 Km/h e non arrecare pericolo a persone o animali.
La conduzione delle biciclette deve essere comunque sempre improntata alla massima prudenza.
3. Sono vietati l'uso di pattini, monopattini, tavole su ruote e simili.

TITOLO VI NORME PER I CANI

Art. 20

Conduzione dei cani

1. All'interno del perimetro del Parco i cani devono essere condotti al guinzaglio.
2. Con appositi segnali sono indicate le aree in cui è fatto loro divieto di accesso.
3. E' vietato introdurre cani nei canali, corsi d'acqua e zone umide.
4. E' comunque vietato condurre i cani in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone e degli altri animali, con particolare riferimento alla fauna selvatica presente nel Parco.
5. Gli agenti di vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dal Parco di cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio.

Art. 21

Addestramento cinofilo

1. Su tutta l'area del Parco è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia.

Art. 22

Abbandono di animali

1. È vietato abbandonare cani o altri animali nel Parco.
2. Gli agenti di vigilanza hanno facoltà di catturare i cani rinvenuti legati o abbandonati nel Parco e di custodirli per 24 ore; trascorso tale termine gli animali sono consegnati ai Servizi Veterinari della competente U.S.S.L.

TITOLO VII NORME PER L'EQUITAZIONE

Art. 23

Equitazione

1. Su tutta l'area del Parco è vietato l'accesso e il transito di cavalli ed equini di qualsiasi specie.
2. Il divieto non si applica a cavalli in dotazione alle Forze di Polizia, sia nell'espletamento del servizio di presidio del territorio che, previa autorizzazione della Provincia, in attività di addestramento.

TITOLO VIII
TUTELA DEL TERRITORIO

Art. 24

Occupazione di suolo pubblico

1. E' vietata l'occupazione, anche a carattere temporaneo, del suolo pubblico senza specifica concessione della Provincia. In ogni caso, le concessioni rilasciate dalla Provincia possono avere esclusivamente carattere precario e temporaneo.

Art. 25

Manifestazioni

1. Le attività sportive, folcloristiche, propagandistiche, culturali, promozionali e simili, che si intendano svolgere entro il Parco devono essere autorizzate dalla Provincia. In ogni caso, le concessioni rilasciate dalla Provincia possono avere esclusivamente carattere precario e temporaneo.

Art. 26

Campeggio

1. E' vietato allestire campeggi, attendamenti, o comunque pernottare nel Parco senza l'autorizzazione della Provincia. Il campeggio o pernottamento non può comunque essere autorizzato nei boschi, nelle zone umide, nei parcheggi.

Art. 27

Riprese foto-cinematografiche professionali

1. E' vietato realizzare riprese cinematografiche e fotografiche professionali senza la concessione della Provincia.

Art. 28

Orti e baracche

1. E' vietato installare orti, erigere baracche o capanni, salvo che nelle aree appositamente destinate e attrezzate dalla Provincia nell'ambito del Progetto Orti Urbani Provincia di Treviso e secondo le modalità operative, le norme e le prescrizioni del relativo Regolamento.

Art. 29
Abbandono dei rifiuti

1. In tutta l'area del Parco è vietato l'abbandono di ogni tipo di rifiuto.
2. I visitatori e gli utenti debbono conferire i rifiuti negli appositi cassonetti e contenitori posti presso gli ingressi del Parco e nelle aree adibite a parcheggio.

TITOLO IX
TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE

Art. 30
Danni alla vegetazione

1. E' vietato danneggiare, asportare foglie, fiori e frutti e recidere la vegetazione di ogni tipo, erbacea, arbustiva e arborea.
2. E' vietato asportare la cortica erbosa e lo strato superficiale dei terreni.

Art. 31
Funghi

1. La raccolta dei funghi spontanei è vietata in tutto il territorio del Parco.
2. La Provincia ha facoltà di concedere, previa specifica autorizzazione ai sensi delle vigenti normative, esclusivamente la raccolta a scopo scientifico.

Art. 32
Salvaguardia degli alberi

1. E' vietato arrampicarsi sugli alberi, costruirvi piattaforme, capanne o simili, appendere corde, tendere cavi, inchiodare tavole o altro ai tronchi.

Art. 33
Fuochi all'aperto

1. E' vietato accendere fuochi all'aperto, di qualsiasi tipo.

Art. 34
Tutela antincendio

1. Nei periodi di allerta, decretati dalle competenti autorità forestali, nei boschi e fino a 100 metri da essi è vietato fumare, usare fiamme libere o effettuare operazioni che possano provocare incendi.

Art. 35
Corsi d'acqua

1. Nei laghetti e corsi d'acqua è vietato:
 - a) entrare o effettuare la balneazione;
 - b) far accedere animali;
 - c) pescare;
 - d) immettere pesci o ogni altro animale;
 - e) buttare cibo o alimenti in genere;
 - f) utilizzare l'acqua per lavare automezzi, indumenti, persone o animali;
 - g) gettare oggetti di qualsiasi tipo;
 - h) depositare rifiuti o immettere idrocarburi o ogni altra sostanza;
 - i) praticare il pattinaggio su ghiaccio;
 - j) immettere natanti di qualsiasi tipo;
 - k) asportare l'acqua.

Art. 36
Attività venatoria

1. In tutta l'area del Parco è vietata l'attività venatoria.
2. L'attività di cattura di lepri e altre specie di interesse venatorio nella ZRC "Storga" e l'attività di contenimento delle specie nocive rimangono subordinate alle modalità operative, gestionali e regolamentari emanate dalla Provincia.

Art. 37
Tutela della fauna

1. E' vietato danneggiare, disturbare, molestare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere i loro ambienti, appropriarsi di animali rinvenuti morti, abbandonare o seppellire animali morti.
2. Per la tutela della fauna minore (insetti, anfibi, molluschi) si osservano le disposizioni normative nazionali e regionali.

Art. 38

Lancio di animali

1. In tutta l'area del Parco è vietato introdurre specie animali senza la preventiva autorizzazione della Provincia, che ne verifica la compatibilità ambientale e l'eventuale pericolosità.

Art. 39

Pascolo e transito di ovini

1. In tutta l'area del Parco è vietato il pascolo brado o semibrado e il transito di greggi di ovini e caprini.

**TITOLO X
NORME FINALI**

Art. 40

Sistema sanzionatorio

1. L'inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento, qualora non abbiano rilevanza penale, ovvero sia sanzionata da norme di legge dello Stato o della Regione, è punita con la sanzione amministrativa.
2. La Giunta Provinciale, entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, provvede alla determinazione, in via generale e con cadenza biennale, per ciascuna specie e tipologia di contravvenzione la somma minima e massima della sanzione, anche per il conseguente pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689.
3. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di risarcire i danni provocati dal suo comportamento.
4. Gli agenti di vigilanza hanno la potestà di allontanare il trasgressore dal luogo in cui si è verificata la trasgressione.

Art. 41

Vigilanza

1. La Provincia provvede alla individuazione dei soggetti cui è delegata l'attività di vigilanza e controllo sul rispetto del presente Regolamento, in affiancamento all'attività svolta dalla Vigilanza Provinciale Ittico-Venatoria e dagli organi di polizia giudiziaria e amministrativa dello Stato, della Regione, della Provincia e dei Comuni, ciascuno per quanto di propria competenza.

2. Anche a tale fine, la Provincia può procedere alla costituzione di un Comitato di Gestione del Parco nel quale coinvolgere tutti i soggetti che a vario titolo svolgano attività o abbiano competenze rispetto l'area del Parco.

Art. 42

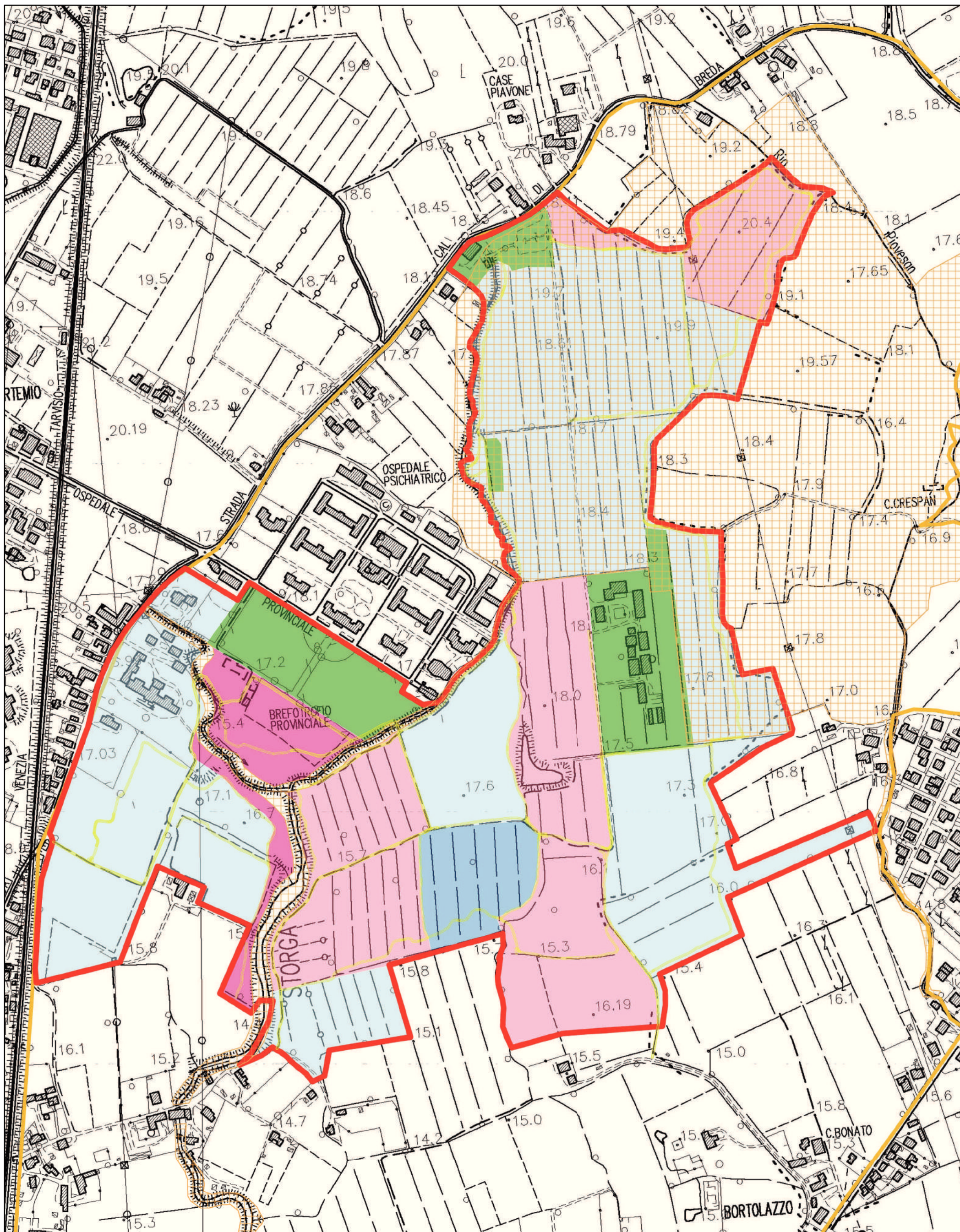
Modifiche, aggiornamenti e integrazioni al Regolamento

1. In sede di prima applicazione, il presente Regolamento ha validità per 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dell'entrata in vigore dello stesso; eventuali modifiche, aggiornamenti e integrazioni rimangono subordinate a specifica proposta, entro 6 (sei) mesi dal predetto termine, del competente Assessore, sentita la competente Commissione Consiliare.

Art. 43

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, a seguito della formale approvazione da parte del Consiglio Provinciale, diventa esecutivo a decorrere dal 15° giorno dalla pubblicazione dello stesso e della Deliberazione Consiliare di approvazione all'Albo Pretorio della Provincia e dei Comuni di Treviso e di Carbonera e sul sito web della Provincia di Treviso www.provincia.treviso.it.



PROVINCIA DI TREVISO

PARCO DELLA STORGA IL BOSCO SOTTO CASA

Allegato "A" al Regolamento Provinciale per la Tutela, l'Accesso e la Fruizione del "Parco della Storga" approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20/81569/2009 del 29/07/2009.

Legenda

	Percorsi		Zonizzazione del Parco
	SIC - IT3240031		A1 - Elevato Pregio Naturalistico
	Confini parco		A2 - Pregio Naturalistico
	ZRC - "STORGA"		B1 - Rimboscimento e Riqualificazione Ambientale
			B2 - Praterie Stabili
			C - Attività Ricreative e Servizi

SCALA 1:5.000

Settore ambiente e pianificazione territoriale
Servizio Caccia, Pesca e Agricoltura
Unità organizzativa Caccia e Pesca

UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE INTEGRATO